

Studio De Gregorio Commercialisti Associati

ROMA – VIA DELLE SETTE CHIESE NR. 138 (I° piano)

**PINEROLO – VIA BUNIVA, NR. 63 (C/O GALL. DEL CINEMA) - TEL.0121/393182 (r.a.) - TELEFAX
0121/75440**

E-mail: info@studiodegregorio.it

TORINO - CORSO VINZAGLIO NR. 2 - TEL. 011/5613633

www.studiodegregorio.it

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

22 aprile 2021

CIRCOLARE CLIENTI 2021 NR. 12

OGGETTO: DECADENZA DELLE DILAZIONI DI PAGAMENTO CAUSA COVID

L'[art. 19](#) del DPR 602/1973 consente ai contribuenti che si trovano in situazione temporanea di **obiettiva difficoltà** di ottenere una dilazione dei pagamenti dei carichi iscritti a ruolo fino a 72 rate mensili, che diventano 120 in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà.

Inoltre, per le domande presentate **dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021**, si rammenta ai Signori Clienti che si può chiedere la **dilazione per importi** fino a 100.000 euro (invece che 60.000 euro), senza necessità di documentare la difficoltà finanziaria ([art. 13-decies](#) comma 3 del DL 137/2020).

L'[art. 19](#) comma 3 del DPR 602/73 prevede tuttavia la **decadenza** dalla dilazione per il contribuente che **non paghi**, nell'ambito del piano, **5 rate** anche non consecutive ovvero, **eccezionalmente**, per **le domande presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021**, **10 rate** anche non consecutive (art. 13-decies comma 4).

Ciò premesso, l'[art. 68](#), comma 1 del DL 18/2020 convertito prevede, a causa della pandemia, la sospensione dei termini di pagamento relativi a cartelle e **accertamenti esecutivi** in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021: secondo l'Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento agli accertamenti esecutivi, la sospensione di 14 mesi si riferirebbe unicamente ai pagamenti rateizzati ai sensi dell'art. 19, che dovranno quindi essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2021 (circ. n. [5/2020](#)).

In caso di **decadenza dal piano**, l'importo **residuo è dovuto in un'unica soluzione** e l'ammissione a un nuovo piano è condizionata al **versamento delle rate scadute** (il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla presentazione della richiesta).

La Riscossione ha chiarito, che per i contribuenti in regola con un piano di dilazione all'8 marzo 2020, si applica, in ottica favorevole, il beneficio di cui all'art. 13-decies comma 4 D.L. 137/2020, per cui **la decadenza si verifica unicamente in caso di omesso versamento di almeno 10 rate** anche non consecutive.

Contribuenti in regola con il piano di dilazione all'8 marzo 2020

Nella pratica, dunque, i contribuenti in regola con il piano di dilazione **all'8 marzo 2020** possono evitare la decadenza con il versamento di almeno 5 rate delle 14 sospese entro il 31 maggio 2021, ipotizzando che non siano state saltate ulteriori rate prima di marzo 2020. In caso di **inadempimento** i contribuenti in regola all'8 marzo 2020 subiscono le conseguenze della decadenza, per cui, tra l'altro, l'importo residuo è dovuto in un'unica soluzione e l'ammissione a un nuovo piano è condizionata al versamento delle rate scadute.

Contribuenti decaduti da precedenti piani all'8 marzo 2020

I contribuenti già decaduti da precedenti piani **all'8 marzo 2020** – dunque non decaduti a causa dell'emergenza pandemica, ma per altri motivi – possono chiedere una **nuova dilazione** entro il 31 dicembre 2021 senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

Ecco dunque che dalla normativa emerge un trattamento più favorevole nei confronti dei soggetti già decaduti dal beneficio della dilazione **prima dell'inizio della pandemia**, rispetto ai contribuenti in regola con il piano all'8 marzo 2020:

Riepilogo

Contribuenti in regola con la dilazione all'8 marzo 2020	Contribuenti decaduti da dilazioni all'8 marzo 2020
Decadono dalla rateazione se non versano almeno 5 rate delle 14 sospese (marzo 2020 – aprile 2021).	Diritto a nuovi piani di dilazione con le regole più favorevoli previste dall'art. 13-decies comma 5 del DL 137/2020.
In caso di decadenza, non possono ottenere una nuova dilazione se non saldano il pregresso.	
Il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla data di presentazione della richiesta.	

Ciò precisato e rammentato ai Signori Clienti si attende e ci si augura un intervento del Legislatore per mettere ordine rispetto ad una situazione, di fatto, paradossale.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI
(dott. Alberto DE GREGORIO)